

ACTA TRIBUNALIUM

TRIBUNALE CARDINALIZIO COSTITUITO CON PONTIFICIO CHIROGRAFO DEL 10 DICEMBRE 1951

Nel nome del Signore

Regnando Sua Santità Pio Papa XII, nell'anno decimoquarto del Suo Pontificato, il giorno 24 gennaio 1953, Gli Eminentissimi Signori Cardinali *Eugenio Tisser ant*, Vescovo Suburbicario di Ostia e di Porto e S. Rufina, Decano del Sacro Collegio, Presidente, *Clemente Micara*, Vescovo Suburbicario di Veli etri, *Giuseppe Pizzardo*, Vescovo Suburbicario di Albano, *Benedetto Aloisi Masella*, Vescovo Suburbicario di Palestrina, e *Nicola Canali*, Primo Diacono, Membri, riuniti nella Sala delle Congregazioni Plenarie del Palazzo Apostolico Vaticano, hanno pronunziato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nel giudizio disposto da Sua Santità con il Venerato Chirografo « Il Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta » del 10 dicembre 1951.

Considerato lo stesso Venerato Chirografo, con il quale il regnante Sommo Pontefice, accogliendo le ripetute istanze del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, ha costituito il presente Tribunale ((per determinare la natura delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, a cui si riferiscono i numeri 2 e 4 del titolo primo delle vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, l'ambito della rispettiva competenza, e le relazioni reciproche e nei confronti della Santa Sede », e ha investito questo Tribunale « dei più ampi poteri anche circa le forme del procedimento, salve le dovute garanzie per la legittima difesa delle parti » ;

riconosciuta la legittima costituzione in giudizio dell'Ordine e, con ciò, riconosciuto superfluo, agli effetti del presente giudizio, addentrarsi nell'esame dei singoli poteri del Luogotenente interinale dell'Ordine stesso;

veduto e confermato il Decreto di questo Tribunale in data 29 Dicembre 1952, con il quale sono state prese in esame e respinte, perchè prive di qualsiasi fondamento, le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Ordine e dai suoi Patroni;

considerati i documenti (prodotti in copia) e le deduzioni e i memoriali esibiti dai Patroni dell'Ordine, Avvocati del Sacro Concistoro Prof. Camillo Corsanego e Comm. Giovanni Battista Ferrata;

considerate le *Animadversiones* del Promotore di Giustizia, Sua Eccellenza Revma Monsignore Alfredo Ottaviani, ora Cardinale di Santa Romana Chiesa;

considerate le *Annotazioni* del Consulenti Giuridico di questo Tribunale, Sua Eccellenza il Principe Don Carlo Pacelli, Avvocato del Sacro Concistoro;

considerati i Documenti dei Sommi Pontefici concernenti l'Ordine e il « Codice de Rohan » ;

considerate le vigenti Costituzioni del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, conformate al *Codex Iuris Canonici*;

Gli Eminentissimi Padri hanno deliberato all'unanimità di rispondere come appresso ai quesiti posti dal Venerato Chirografo di Sua Santità :

1° *Natura della qualità di Ordine sovrano del Militare Ordine Gerosolimitano di Malta* (art. 2° del Titolo I delle Costituzioni).

La qualità di Ordine sovrano, a cui si riferisce l'articolo 2° del Titolo I delle vigenti Costituzioni del medesimo Ordine, ripetutamente riconosciuta dalla Santa Sede ed enunziata nel citato articolo, consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come Soggetto di diritto internazionale. Tali prerogative, che sono proprie della sovranità — a norma dei principi del diritto internazionale — e che, dietro l'esempio della Santa Sede, sono state riconosciute anche da alcuni Stati, non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola.

2° *Natura della qualità di Ordine religioso del medesimo Ordine* (art. 4° del Titolo I delle Costituzioni).

L'Ordine Gerosolimitano di Malta, in quanto composto dei Cavalieri e dei Cappellani, di cui agli articoli 4 a 9 del Titolo I delle Costituzioni, è una Religione e più precisamente un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede (*Codex Iuris Canonici*; can. 487 e 488, n. 1° e 2°). Esso persegue, oltre la santificazione dei suoi membri, anche fini religiosi, caritativi e assistenziali (Costituzioni, Titolo I, articolo 10).

3° Ambito della rispettiva competenza delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del medesimo Ordine, relazioni reciproche e nei confronti della Santa Sede.

Le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso, a cui si riferiscono le risposte ai quesiti I° e 2° della presente sentenza, sono intimamente connesse tra di loro. La qualità di Ordine sovrano della Istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell'Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo.

L'Ordine Gerosolimitano di Malta dipende dalla Santa Sede (Lettere Apostoliche *Inter Illustria* del Sommo Pontefice Benedetto XIV, 12 Marzo 1753, ((Codice de Rohan », passim, e vigenti Costituzioni, passim) e in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, a norma del diritto canonico (*Codex Iuris Canonici*, can. 7, 499, § I e 251) e delle vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo (passim).

Gli insigniti di onorificenze dell'Ordine e le sue Associazioni dipendono dall'Ordine e, per esso, dalla Santa Sede, a tenore del cap. V del Titolo III delle Costituzioni.

Le questioni relative alla qualità di Ordine sovrano della Istituzione, e di cui al quesito I°, sono trattate dalla Segreteria di Stato di Sua Santità (*Codex Iuris Canonici*, can. 263).

Le questioni miste sono risolte d'accordo dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità.

Non sono toccati i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici all'Ordine, in quanto siano ancora in vigore a norma del diritto canonico (*Codex Iuris Canonici*, can. 4 e 5 ; can. 25-30 ; can. 63-79) e non in contrasto con le vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Così deciso nella Città del Vaticano, nella Sala delle Congregazioni Plenarie del Palazzo Apostolico Vaticano, il 24 gennaio 1953.

£B EUGENIO Card. TISSERANT, Decano del Sacro Collegio,
Presidente

f\$ CLEMENTE Card. MICARA

£g GIUSEPPE Card. PIZZARDO

£g BENEDETTO Card. ALOISI-MASELLA

NICOLA Card. CANALI

L. S S.

Giovanni Battista Scapinelli, *Segretario*

SACRA ROMANA ROTA

Citatio edictalis

CHIGAGIEN.

NULLITATIS MATRIMONII (BLONIEN-DAEHMS)

Cum ignoretur locus actualis commorationis Domini Haroldi Daehms, in causa conventi, eundem citamus ad comparendum, sive per se sive per procuratorem legitime constitutum, in sede Tribunalis S. R. Rotae (Roma, Palazzo della Cancelleria) die 8 Martii 1954, hora decima ad concordandum de dubio disputando, vel infrascripto subscribendum et ad diem designandam, qua habebitur Turnus Rotalis pro causae definitione.

An constet de matrimonii nullitate, in casu.

Ordinarii locorum, parochi, sacerdotes et fideles quicumque notitiam habentes de loco commorationis praedicti Domini Haroldi Daehms, curare debent, ut de hac edictali citatione ipse moneatur.*

Guillelmus Doheny, *Ponens*

Ex Cancellaria Tribunalis S. R. Rotae, die 10 Novembris 1953.

E. Fiore, *Notarius*

* Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de Mr Harold Daehms défendeur en cette cause, nous le citons à comparaître, par propre personne ou par un procureur légitimement constitué, au siège du Tribunal de la S. Rote Romaine (Roma, Palazzo della Cancelleria) le 8 mars 1954, à 10 heures, pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté, et fixer le jour de la décision de la cause devant la Rote.

Conste-t-il de la nullité du mariage dans le cas?

Les Ordinaires des lieux, les curés, les prêtres, les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence du dit Mr Harold Daehms devront, dans la mesure du possible, l'avertir de la présente citation.